



N.6634/2008

Reg. Dec.

N. 2230 Reg. Ric.

Anno 2008

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2230 del 2008, proposto dall'ing. Giuseppe Croce, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini e Alessandro Tozzi, ed elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico n. 7, presso lo studio del primo;

contro

il Ministero della giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti

del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Domenico Galli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 180;

e nei confronti

degli ingegneri Pasquale Ricciardi, Domenico Ricciardi e Pasquale Capobianco, rappresentati e difesi dall'avvocato

Gianluigi Pellegrino, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, Corso del Rinascimento n. 11;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III quater, 29 novembre 2007, n. 11917, e per l'accoglimento del ricorso di primo grado n. 6546 del 2007;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Vista la nota di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum*;

Viste le memorie depositate dall'appellante in data 11 giugno 2008 e 16 ottobre 2008;

Vista la memoria depositata dal Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Roma, depositata in data 20 ottobre 2008;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore il Consigliere Luigi Maruotti e uditi, alla camera di consiglio del 21 ottobre 2008, l'avvocato Federico Tedeschini per l'appellante, l'avvocato Mario Sanino per il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Roma e l'avvocato Gianluigi Pellegrino per gli appellati Ricciardi ed altri;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

1. Con la decisione n. 4 del 9 febbraio 2007, il Consiglio Nazionale degli ingegneri ha accolto un reclamo proposto

dall'odierno appellante ed ha annullato le elezioni del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Roma.

L'appellante ha dapprima chiesto al Ministero della Giustizia di sciogliere il medesimo Consiglio dell'Ordine e poi - col ricorso di primo grado n. 6546 del 2007, proposto al TAR per il Lazio - ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero sulla istanza, lamentando altresì la violazione della decisione n. 4 del 2007.

2. Con la sentenza impugnata n. 11917 del 2007, il TAR:

- ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio, in quanto 'sostanzialmente' veniva richiesta l'esecuzione della decisione n. 4 del 2007;

- ha dichiarato inammissibile il ricorso per l'esecuzione della medesima decisione, poiché è stata impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, con la conseguente assenza del giudicato formale.

3. Con il gravame in esame, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia accolto.

In particolare, egli ha in sostanza dedotto che - in presenza delle circostanze poste a base del ricorso di primo grado - va dichiarato l'obbligo del Ministero di provvedere, in quanto l'ordinamento non può tollerare una 'palese denegata giustizia'.

4. Nel corso del giudizio, l'appellante ha insistito nelle formulate conclusioni ed ha depositato:

- la copia della sentenza della Corte di Cassazione n. 18860 del 2008, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione n. 5 del 9 febbraio 2007 del Consiglio Nazionale degli ingegneri;

- la copia del ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Roma avverso la decisione n. 4 del 2007 del Consiglio Nazionale degli ingegneri (e al quale è seguita la trasposizione in sede giurisdizionale).

Il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Roma ha depositato:

- copia del ricorso per revocazione, proposto alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., avverso la sentenza n. 18860 del 2008;

- la stampa di una comunicazione pubblicata su un sito internet a cura dello stesso appellante, da cui si evincerebbe che il Direttore Generale dell'Ufficio III del Ministero avrebbe richiesto al Consiglio Nazionale di indicare tre professionisti tra cui scegliere il commissario per indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Roma, rilevando che non sarebbe più configurabile il silenzio del Ministero, ha concluso affinché l'appello sia dichiarato improcedibile.

5. Ritiene la Sezione che, per l'esame della eccezione di improcedibilità dell'appello, formulata dal Consiglio dell'Ordine, vada disposta l'acquisizione di una documentata relazione, da redigere a cura del Ministero della giustizia, da cui risulti se nel corso della presente fase del giudizio il medesimo Ministero abbia emesso formali atti riguardanti il procedimento di commissariamento del Consiglio dell'Ordine.

Tale relazione sarà depositata presso la Segreteria della Sezione, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione interlocutoria, o dalla eventuale previa notifica a istanza di parte.

Ogni ulteriore statuizione resta riservata.

Per il prosieguo, va fissata l'udienza del 10 marzo 2009;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunciando in via interlocutoria sull'appello n. 2230 del 2008 e riservata ogni ulteriore statuizione, dispone che il Ministero della giustizia depositi presso la Segreteria della Sezione la documentazione indicata in motivazione, entro il termine ivi fissato.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 10 marzo 2009.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il
giorno 21 ottobre 2008, presso la sede del Consiglio di Stato,
Palazzo Spada, con l'intervento dei signori:

Luigi	Cossu	Presidente
Luigi	Maruotti	Consigliere estensore
Goffredo	Zaccardi	Consigliere
Bruno	Mollica	Consigliere
Carlo	Saltelli	Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Luigi Maruotti

Luigi Cossu

IL SEGRETARIO

Giacomo Manzo

Depositata in Segreteria

30/12/2008

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

P/ Il Dirigente

Sig. Nusca